



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dr. Mariavittoria Papa	Presidente
dr. Maria Gallo	Consigliere
dr. Nicoletta Giammarino	Consigliere rel

all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 convertito nella L. n. 77/2020 e prorogato dal D.L. n. 228/2021, e della successiva camera di consiglio del 21.11.2022, ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1040/21 del Ruolo Previdenza, vertente

TRA

Russo Rosa rappresentata e difesa dall' avv. Lucia Di Bello presso il cui studio, sito in San Cipriano d'Aversa (CE), alla Via Ticino n. 5, è elettivamente domiciliata

Appellante

E

Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Monaco presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Cesare Battisti, 15, è elettivamente domiciliata

Ispettorato territoriale del lavoro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici elettivamente domiciliano alla via A. Diaz 11

INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Elberti, Gianluca Tellone, Vincenzo di Maio, Erminio Capasso, Ida Verrengia, Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli, elettivamente domiciliata in Napoli Via A. De Gasperi

APPELLATI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI

Con ricorso depositato in data 13.12.2019 innanzi al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, Russo Rosa rappresentava:

- che in data 04.11.2019 si recava presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, al fine di procedere ad una verifica in ordine alla propria posizione debitoria ed era venuta a conoscenza di come, a proprio carico, in passato sarebbero state notificate le seguenti cartelle di pagamento:

- a) 028 20070042456551 000,
- b) 028 20080035936931000,
- c) 028 20090017805954 000,
- d) 028 20100025807068 000 e
- e) 02820120037015857 000

nonché i seguenti avvisi di addebito:

- a) 32820120002571880 000,
- b) 328 20120003581439 000,
- c) 328 20130001274719000,
- d) 328 20130003845155 000 e
- e) 328 20130003845256 000.

- che tali atti non gli erano stati mai notificati, per cui erano tutti nulli stante l'intervenuta prescrizione delle pretese sulle quali gli stessi si fondavano, relative al presunto mancato pagamento dei contributi I. V. S. degli anni di imposta 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 e 2012, nonché al presunto mancato recupero delle spese di giustizia con riferimento all'anno 2010

Tanto premesso Russo Rosa chiedeva:

“dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese vantate ... con riferimento alle cartelle di pagamento nn.028 20070042456551 000, 028 20080035936931 000, 028 20090017805954 000, 028 20100025807068 000 e 028 20120037015857 000 nonché agli avvisi di addebito nn. 328 20120002571880 000, 328 20120003581439 000, 328 20130001274719 000, 328 20130003845155 000 e 328 20130003845256 000;

dichiarare l'illegittimità e, conseguenzialmente, la nullità delle cartelle di pagamento nn. 02820070042456551000, 02820080035936931000, 02820090017805954000, 02820100025807068000 e 02820120037015857000 nonché degli avvisi di addebito nn. 328

20120002571880000, 32820120003581439000, 32820130001274719000, 32820130003845155 000 e 328 20130003845256000... ”.

Con sentenza n. 4539/2020, il ricorso veniva “...*dichiarato inammissibile il motivo di opposizione concernente la prescrizione successiva in quanto, nel caso in esame, non vi è la prova della minaccia attuale di atti esecutivi. Risultano assorbite, dunque, tutte le ulteriori valutazioni anche con riferimento all’applicazione al caso in esame dell’art. 4 D. L. 119/2018*”.

Con ricorso depositato il 13.4.2021 Russo Rosa proponeva appello censurando le conclusioni del GL in ordine alla sussistenza dell’interesse ad agire. Evidenziava l’appellante che la pretesa debitoria posta a suo carico ammontava “ad una cifra di importo assolutamente non trascurabile” e tale circostanza comportava già di per sé la piena sussistenza di un interesse ad agire e a promuovere il procedimento giudiziario finalizzato a conseguire la declaratoria di nullità ed illegittimità delle pretese dell’INPS stante l’intervenuta prescrizione delle medesime, nonché la carenza della notifica di alcuni degli atti oggetto dell’originaria impugnativa.

Al fine di dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire l’appellante richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione che affermava come la minaccia attuale di atti esecutivi, in presenza di crediti contributivi prescritti ma ancora iscritti a ruolo e non riscossi, era integrata dalla stessa permanenza degli stessi sul ruolo.

Si costituivano tutti gli originari resistenti chiedendo la conferma della sentenza impugnata anche alla luce del D.L. 146/21 e della recente sentenza delle SS.UU: della Corte di Cassazione n. 26283/22.

All’esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato.

Prima della riforma introdotta con il D.L. 146/21 e della sentenza ultima della Corte di Cassazione (26283/22) era necessario verificare se la cartella /l’avviso di addebito era stato notificato perché l’orientamento di legittimità (per tutte Cass. SS.UU n. 19704/15) era nel senso che solo in caso di omessa notifica dell’atto impositivo sussisteva in capo al debitore l’interesse ad agire ed era ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo in funzione recuperatoria della tutela non potuta esercitare a causa della mancata notifica. In caso di notifica della cartella/avviso di addebito, invece, l’orientamento da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 29294 del 12/11/2019) riteneva ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo, nonostante la valida notifica della cartella ed in assenza di azioni esecutive

da parte del concessionario post notifica, ma solo nel caso di contestazione da parte dell'Istituto creditore circa l'avvenuta estinzione della pretesa .

Con il D.L. 146/21 convertito nella L. 215/2021 è stata introdotta la norma dettata dal comma 4 bis all'art. 12 del DPR 602/73, che così stabilisce:

“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione)).

Con la sentenza n. 26283/22 la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4 bis dell'art. 12 DPR 602/73 introdotto dal D.L. 146/21 conv. L. 215/21:

- esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma
- non è norma di interpretazione autentica
- ma *“la disciplina sopravvenuta si applica ...ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza ...che è ancora da compiere... E' quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato...in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 11 Costituzione”*

E' pacifico, quindi, che la nuova disciplina, la quale esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente.

Applicando la nuova disciplina al caso di specie si giunge alla conclusione che Russo non poteva impugnare l'estratto di ruolo, nonostante l'omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, a meno che non avesse allegato prima e dimostrato poi che dall'iscrizione a ruolo potesse derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma.

Ebbene, Russo, anche dopo l'entrata in vigore della riforma e in seguito alla pronuncia della sentenza n. 26283/22, non ha chiesto di essere rimesso in termini per allegare e provare che

dall'iscrizione a ruolo potesse derivargli un pregiudizio “per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

L'appello va pertanto rigettato.

I recenti mutamenti normativi e giurisprudenziali giustificano l'integrale compensazione delle spese del grado.

PQM

La Corte così provvede:

rigetta l'appello;

compensa tra le parti le spese del grado.

Napoli, 21.11.2022

L'estensore

Nicoletta Giammarino

Il Presidente

Mariavittoria Papa